



Comune di Rimini

Area Affari Generali ed Istituzionali  
Settore Contratti, Servizi Generali  
ed Attività Economiche

Indirizzo - 47900 Rimini  
Piazza Cavour n. 27

Prot n. 91781

Rimini, 01 giugno 2005

**OGGETTO:** Regolamento comunale per l'inquinamento acustico. Zone, limiti orari ed autorizzazioni.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRATTI,  
SERVIZI GENERALI ED ATTIVITA' ECONOMICHE**

**Visto** il Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 17 febbraio 2005, il quale, fra l'altro:

- detta norme in materia di emissioni sonore delle manifestazioni, prevedendone limiti ed orari;
- all'art. 8, comma 5, prevede che: *"In occasione di particolari eventi, ovvero per esigenza a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art.50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il limite orario di cessazione di cui alle tabelle 1 e 2 può essere procrastinato in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, fino ad un massimo di 2 ore, ovvero diminuito fino ad un massimo di 1 ora"*;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 10 maggio 2005 avente ad oggetto "Direttiva recante *"indirizzo politico-amministrativo per l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 5, e per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 17 febbraio 2005. Attribuzione funzioni amministrative. Indicazioni pratico-operative"* con la quale:

- sono stati approvati gli indirizzi politico-amministrativi per l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 5, e per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 9, comma 3;
- si è data sostanziale continuità alle intese raggiunte con le Associazioni categoriali che hanno sottoscritto il "Protocollo d'Intesa" siglato in data 20 aprile 2004 fra l'Amministrazione comunale, l'ARPA e le Associazioni di categoria, con il quale sono stati determinati gli orari di utilizzo delle fonti di emissione sonora nei pubblici esercizi di somministrazione, ricettivi e balneari,

**Visti** gli artt. 50, comma 2° e 107, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la legge 24 novembre 1981, n. 689;

**Tenuto conto** che le manifestazioni a carattere temporaneo, come definite all'art. 2 punti D) ed E) del più volte richiamato Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, devono cessare alle ore 24.00 in tutto il territorio comunale, fatte salve le possibili deroghe previste in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone;



Comune di Rimini

Area Affari Generali ed Istituzionali  
Settore Contratti, Servizi Generali  
ed Attività Economiche

Indirizzo - 47900 Rimini  
Piazza Cavour n. 27

**Ritenuto** di dover stabilire i casi di protrazione e riduzione degli orari delle manifestazioni in relazione alle diverse esigenze e caratteristiche delle zone;

#### DISPONE

In deroga agli orari di cessazione delle manifestazioni fissati nelle Tabelle n.1 e n. 2 dell'art. 8 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per il "**centro storico della città**" e le "**aree particolarmente protette**" così come delimitate dall'art.3, comma 1, punto E), dello stesso Regolamento comunale, nel periodo estivo (**tra il 1° giugno - 30 settembre**) di ogni anno è ammessa la **protrazione** dell'orario al massimo fino alle ore **01,00** per tutte le manifestazioni, fatta eccezione per quelle che si svolgono negli **esercizi ricettivi e negli stabilimenti balneari** che dovranno concludersi alle ore **24,00**;

#### STABILISCE

1. Che in tutto il territorio comunale, fatta eccezione per il "**centro storico della città**" e le "**aree particolarmente protette**" così come delimitate dall'art.3, comma 1, punto E), del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, potrà essere rilasciata, per il periodo estivo, su richiesta dei singoli esercenti e previo parere dell'A.R.P.A., l'autorizzazione in deroga, riguardante la protrazione del limite orario di conclusione delle manifestazioni, **fino alle ore 02,00**.
2. Che per ottenere tale autorizzazione in deroga, l'interessato deve presentare domanda all'A.R.P.A. di Rimini, corredata da apposita documentazione di valutazione d'impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica (art.2, commi 6 e 7 Legge 447/95), nella quale sia certificato il rispetto dei limiti assoluti di immissione acustica (art.3 D.P.C.M. 14/11/1997) previsti per la zona di appartenenza, nonché del valore limite differenziale (art.4 D.P.C.M. 14/11/1997). La domanda e la documentazione devono essere presentate in triplice copia. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se, entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda, non vengono richieste integrazioni, ovvero non viene espresso motivato diniego. Le linee guida per la predisposizione della domanda sono indicate nell'allegato A) alla presente ordinanza;

#### ORDINA

**la riduzione**, nel periodo invernale (tra il 1° ottobre ed il 31 maggio), del limite orario di cessazione delle manifestazione **alle ore 23,00** nell'ambito del "**centro storico della città**";

#### DISPONE INOLTRE

- a) che i particolari eventi che giustificano in tutto il territorio comunale, escluse le "**aree particolarmente protette**" così come delimitate dall'art.3, comma 1°, lett. E), del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, la deroga della protrazione del limite orario, sono identificati nell'ultimo giorno dell'anno e nella giornata di festeggiamento del Ferragosto (notte compresa tra il 14 e 15 agosto di ogni anno). In tali occasioni non trova applicazione il limite di durata della manifestazione;
- b) che, fatti salvi i particolari eventi di cui al precedente punto a), il limite massimo di durata giornaliera delle manifestazioni, fissato dal Regolamento comunale in quattro ore, è **inderogabile e non frazionabile**;
- c) che le manifestazioni temporanee, in ogni caso, **non possono essere condotte** dalle ore **02,00 alle ore 09,00, nonché dalle ore 14.00 alle ore 16.00**;



- d) che le tipologie di manifestazione di cui alle Cat. 4 e 5 della Tabella n. 2 dell'art.8 del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico **non rientrano nel novero delle fattispecie autorizzabili in deroga** ai sensi dell'art.9, comma 3, del Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico;

### PRECISA

Ai fini del contenuto della presente ordinanza che:

- a) per **centro storico della città** si intende la porzione di territorio comunale delimitato dal seguente perimetro: *“dal ponte di Tiberio lungo la via Circonvallazione occidentale fino alla confluenza con la via Flaminia; lungo la via Flaminia fino alla via Tripoli; lungo la via Tripoli fino alla linea ferroviaria Bologna-Ancona; lungo la linea ferroviaria Bologna –Ancona fino al fiume Marecchia; lungo il fiume Marecchia fino al ponte di Tiberio”*;
- b) per **esercizi ricettivi** si intendono le strutture ricettive alberghiere comunque classificate;
- c) per **stabilimenti balneari** si intendono le attività di prestazione dei servizi vari (es.: affitto ombrelloni, sdraio, brandine, ecc.) svolte sull'arenile demaniale e/o privato;
- d) per **manifestazione a carattere temporaneo**, si intendono i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- e) per **manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto**, si intendono le attività di cui al precedente punto d) svolte nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati *all'aperto*, in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno;
- f) per il mancato rispetto della presente ordinanza nell'esercizio di manifestazioni a carattere temporaneo come definite alle precedenti lettere d) ed e), è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a **Euro 258,00** e non superiore a **Euro 10.329,00** applicata con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le diverse sanzioni previste:
- dall'art. 666 del codice penale, così come modificato dall'art. 49 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507, per l'esercizio dell'attività senza licenza, ove prescritta;
  - dall'art. 681 del codice penale, per l'esercizio dell'attività in assenza della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del T.U. Leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ove prescritta;
  - dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - dal D.P.C.M. 1° marzo 1991, modificato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215;
  - dalla Legge Regionale Emilia-Romagna 9 maggio 2001, n. 15;



**Comune di Rimini**

Area Affari Generali ed Istituzionali  
Settore Contratti, Servizi Generali  
ed Attività Economiche

Indirizzo - 47900 Rimini  
Piazza Cavour n. 27

### **DISPONE**

- 1) che le norme della presente ordinanza, per quanto compatibili, si applicano anche alle attività disciplinate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché alle attività artigianali di produzione e servizi;
- 2) che per le violazioni alla presente ordinanza accertate a carico del titolare di pubblico esercizio di somministrazione di cui alla Legge Regionale Emilia-Romagna 26 luglio 2003 n. 14, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, può essere applicata, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. C) della stessa L.R. la sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

### **La presente ordinanza entra in vigore dal 7° giugno 2005.**

Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo Pretorio, notificata alle Organizzazioni sindacali delle categorie interessate, affinché ne rendano edotti i rispettivi associati, e diffusa a mezzo stampa.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Il Dirigente del Settore  
Contratti, Servizi Generali ed Attività Economiche  
(Dott. Roberto Galimberti)



**Comune di Rimini**

Area Affari Generali ed Istituzionali  
Settore Contratti, Servizi Generali  
ed Attività Economiche

Indirizzo - 47900 Rimini  
Piazza Cavour n. 27

**Allegato A)**

**Generalità identificative.**

- 1) nome e/o denominazione sociale;
- 2) sede del sito oggetto della valutazione e sede legale;
- 3) legale rappresentante o titolare;
- 4) comparto di attività
- 5) descrizione dell'attività
- 6) temporalità lavorativa: continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, etc, specificandone dettagliatamente i periodi;
- 7) orari dell'attività e giorni lavorativi nell'anno (o nella stagione estiva);
- 8) numero dipendenti;

*N.B. Le informazioni seguenti relative alla vera e propria Valutazione di Impatto Acustico debbono essere prodotte e sottoscritte da "Tecnico Competente" in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 commi 6 e 7 della L. 447/95.*

**Ubicazione dell'azienda e descrizione del sito.**

- 9) Mappa topografica (CTR) completa delle zone circostanti con l'indicazione delle distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici in un raggio di almeno 100/150 metri dai confini di proprietà;
- 10) dichiarazione della classificazione acustica di tutta l'area, come definita dall'amministrazione comunale (facoltativa);
- 11) planimetria dei locali con indicato il posizionamento (lay-out) delle sorgenti sonore (macchine, impianti, apparecchiature e postazioni di lavoro rumorose) sia interne che esterne al fabbricati; comprensiva di eventuali zone destinate a parcheggio (la scala utilizzata deve essere adeguata e chiaramente indicata);
- 12) Indicazione descrittiva dell'eventuale presenza di fabbricati o locali di terzi strutturalmente collegati, aderenti o interni all'insediamento. Se presenti produrre:
  - ? planimetria e/o prospetti in scala adeguata dell'edificio e degli edifici con l'indicazione delle relative destinazioni d'uso (la scala utilizzata deve essere chiaramente indicata);
  - ? Presenza di ricettori sensibili (es. scuole, case di cura, ospedali ecc...);

**Documentazione tecnica.**

- 13) descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali dell'edificio in cui sono presenti le sorgenti sonore con riferimento ai requisiti acustici della struttura edilizia: (Esempio: materiali, percentuale delle superfici vetrate, coefficienti di isolamento e/o assorbimento acustico delle pareti, dei solai, delle porte, delle finestre, etc.);



- 14) per ogni sorgente di rumore o vibrazioni (macchina, impianto, operazione, etc.) indicare:
- A) tipologia;
  - B) collocazione nel lay-out ed altezza dal suolo;
  - C) tempo di funzionamento;
  - D) modalità di installazione e/o ancoraggio della sorgente: a pavimento, a soffitto, a parete, su solaio, su soppalco, interrata, etc.; eventuale presenza di supporti smorzanti, antivibranti, sospensioni o comunque sistemi particolari di fissaggio e installazione;
  - E) eventuale certificazione della potenza acustica (Lw) e/o del livello di pressione sonora (LP) a distanza nota, se esistenti;
  - F) in alternativa al punto E): livelli di pressione sonora a distanza nota, misurati o stimati (indicare le fonti ed i criteri assunti);
  - G) descrizione e indicazione dell'eventuale presenza di "toni puri" o "componenti impulsive" secondo quanto indicato dal D.M. 16/03/1998;
- 15) eventuali provvedimenti di mitigazione del rumore e/o delle vibrazioni previsti, con l'indicazione dell'efficacia quantitativa calcolata;
- 16) indicazione delle modifiche al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalla nuova, potenziata o modificata attività (se necessario);
- 17) stima dei livelli sonori prodotti dall'insediamento e attesi nell'area circostante in funzione dei potenziali recettori. La stima deve riguardare il rumore prodotto dall'attività e, separatamente, il rumore prodotto dal traffico veicolare indotto;
- 18) qualora si possa ragionevolmente prevedere un incremento dei livelli sonori esistenti: caratterizzazione della condizione acustica esistente ante-operam, con riferimento ai limiti di immissione, nella zona dell'insediamento per un'estensione opportunamente definita sulla base dei livelli sonori previsti al punto precedente;
- 19) considerando i livelli sonori ante-operam misurati o stimati, indicare i livelli sonori di immissione (assoluti e differenziali) attesi, **con l'evidenziazione della compatibilità o meno coi limiti di legge**, computando eventuali penalizzazioni dovute alla presunta presenza di componenti tonali o impulsive;
- 20) esplicitazione delle metodologie di calcolo previsionale (se adottate), con l'indicazione delle caratteristiche del modello di calcolo eventualmente utilizzato, dei dati di input utilizzati e dell'accuratezza dei valori stimati;
- 21) indicazione degli eventuali interventi di ulteriore possibile mitigazione attiva o passiva potenzialmente realizzabili in caso di non corrispondenza dei valori sonori previsti e di superamento dei valori limite di legge, accertati nella fase di verifica post-operam;
- 22) data di presentazione, firma del tecnico competente estensore della valutazione di impatto acustico e firma del soggetto richiedente.